



# Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Comune

Deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

Delibera n° 94 del 30/11/2021

**OGGETTO:**

Rimborso spese legali procedimento penale n. xxxxxxxx,.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di novembre alle ore 08:15 nella preposta sala delle adunanze, convocata nei previsti modi la Giunta si è riunita con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
Sindaco	Avv. Rosaria Amalia Capparelli	—
Assessore	Napolitano Antonio	x
Assessore	Calvosa Claudio	x

Presenti: 2

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Dott. Santopaolo Gianpaolo che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Napolitano Antonio in qualità di Vice Sindaco

PREMESSO CHE:

- il \_\_\_\_\_ con note prot. 1775 e 1776 del 01.07.2020, comunicavano di essere sottoposti a procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Cosenza n. \_\_\_\_\_, con il quale gli si contestavano i delitti di cui agli artt.110 e 323 c.p. in relazione a fatti e/o comportamenti derivanti dall'espletamento delle proprie funzioni amministrative in qualità rispettivamente di \_\_\_\_\_ ;

- con le precitate note gli \_\_\_\_\_ comunicavano, altresì, ai fini dell'espressione del gradimento per la concessione del patrocinio legale, il nominativo del difensore di fiducia individuato per il \_\_\_\_\_ nell'Avv. Francesco Santelli, per la fase preliminare di fronte al GIP e nell'Avv. Franz Caruso, per le eventuali ulteriori fasi di giudizio, entrambi del foro di Cosenza; e per gli \_\_\_\_\_, nell'Avv. Roberta Provenzano, per la fase preliminare di fronte al GIP e nell'Avv. Franz Caruso, per le eventuali ulteriori fasi di giudizio, entrambi del foro di Cosenza;

- con delibere di Giunta Comunale n.39, 40 e 41 del 14.04.2021 veniva espresso, da parte dell'amministrazione, gradimento alla nomina dei predetti difensori, con accoglimento della richiesta di patrocinio legale ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 CCNL 14.09.2000 del comparto enti locali e normativa in materia;

VISTE le note prot. n.3609, 3612 e 3615 del 29.11.2021 con le quali il \_\_\_\_\_, chiedono il rimborso delle spese legali sostenute in dipendenza del procedimento penale n. \_\_\_\_\_ che li ha visti coinvolti, per un totale complessivo di € 11.250,00 al lordo di ogni onere e spesa;

ATTESO CHE l'art. 22 del DPR n. 347/1983, l'art. 67 del DPR n. 268/1987, l'art. 50 del DPR n. 333/1990 e l'art. 28 del CCNL del 14.9.2000 prevedono che l'Ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dalla apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;

RILEVATO che tale disciplina, che è stata ritenuta dalla giurisprudenza applicabile anche agli amministratori pubblici (cfr. Corte dei Conti, Sez. Giurisdiz. Lombardia, 19 ottobre 2005, n. 641; Cass. Civ. SS. UU. 9 marzo 2007, n. 5398; Cons. di Stato, Sez. V, 7 novembre 2007, n. 5786) in quanto rispondente all'esigenza di evitare che un dipendente o amministratore di un ente pubblico, chiamato ingiustamente a rispondere di presunte attività illecite nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, debba sopportare il peso economico del processo;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 7 bis della L. 125/2015 di conversione del D.L. 78/2015: "1. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione in presenza dei seguenti requisiti: assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato, presenza di nesso causale tra le funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti, assenza di dolo o colpa grave";

ATTESO CHE:

- gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento sono inerenti all'espletamento del mandato \_\_\_\_\_ e non si riscontra, allo stato, alcun conflitto d'interesse tra il \_\_\_\_\_ e l'Ente;
- si è reso necessario ed opportuno per l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, nonché della propria immagine, non sussistendo conflitto di interessi, assumere gli oneri di difesa ed in particolare quelli per la rappresentanza legale degli interessati;

CONSIDERATO CHE l'assunzione a carico dell'ente locale dell'onere relativo all'assistenza legale degli amministratori, diversamente dal dipendente, non è automatico, ma consegue solo al verificarsi di una serie di

presupposti e di valutazioni che l'Ente è tenuto ad operare anche ai fini di una trasparente, efficace ed economica gestione delle risorse pubbliche. Tali presupposti e le connesse valutazioni concernono:

- l'esistenza di esigenze di tutela di interessi e diritti facenti capo all'ente pubblico;
- la stretta inerenza del procedimento penale a fatti verificatisi nell'esercizio ed a causa della funzione esercitata o dell'ufficio rivestito dall'amministratore pubblico;
- l'assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal soggetto sottoposto a procedimento penale e l'ente di appartenenza;
- la conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o con l'emanazione di un provvedimento di archiviazione, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione (cfr. Sentenza Tar Calabria n. 272/2016);

VISTA la sentenza del Tribunale di Cosenza del 15.04.2021, di assoluzione del  
dai reati loro ascritti con la formula ampia  
perché il fatto non sussiste;

RISCONTRATO, pertanto, che sono verificate tutte le condizioni sopra indicate per l'assunzione a carico dell'ente locale dell'onere relativo all'assistenza legale;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI:

- il CCNL Enti Locali del 14 settembre 2000;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 – Testo Unico degli Enti Locali;

### PROPONE

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. di prendere atto della sentenza del Tribunale di Cosenza del 15.04.2021, di assoluzione del  
dai reati loro ascritti nel procedimento penale n. . con la formula più ampia  
perché il fatto non sussiste;
3. di dare atto che sono verificate tutte le condizioni, in premessa indicate, per l'assunzione a carico dell'ente locale dell'onere relativo all'assistenza legale degli interessati dal procedimento sopra indicato;
4. di autorizzare pertanto il responsabile del servizio finanziario all'adozione di tutti gli atti necessari ai fini del rimborso delle spese legali sostenute dagli nell'importo complessivo richiesto di € 11.250,00 (undicimiladuecentocinquanta/00) al lordo di ogni onere e spesa;
5. di dare atto che per ragioni di riservatezza, trattandosi di atti giudiziari e quindi sottoposti a specifica tutela da parte del D.lgs. 196/2003, i nominativi dei soggetti interessati e l'identificazione del procedimento penale al quale la presente deliberazione si riferisce, sono contenuti in apposito allegato che fa parte sostanziale, ma non materiale, della presente deliberazione custodito in atti.

6. di comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati.
7. di trasmettere copia del presente atto ai responsabili dei Settori Amministrativo e Finanziario per gli adempimenti di competenza.
8. di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art.134, comma 4 del dlgs n.267/2000.

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la proposta in oggetto;  
VISTO il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;  
VISTO lo Statuto Comunale;  
VISTO il D.lgs. 267 del 18.08.2000;  
Ad unanimità di voti;

#### **DELIBERA**

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente disposto e s' intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

Con successiva votazione unanime, resa nei modi e forme di legge, riscontrata l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.lgs. n.267/2000.

**Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)**

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 29/11/2021

UFFICIO

**Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Daniela Goffredo**

F.to



PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

**Il Responsabile del Servizio  
Rag. Gino Santoro**

F.to

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo Codice del bilancio 2020

Data 29/11/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Gino Santoro**

F.to



**La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.**

**Il Segretario Comunale**

F.to **Dott. Santopaolo Gianpaolo**

**Il Sindaco**

F.to **Antonio Napolitano**

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line con il N. il e per quindici giorni consecutivi.

Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con nota del

Prot. n° 3950

22 DIC. 2021



**Il Segretario Comunale**

F.to **Dott. Santopaolo Gianpaolo**

La sujestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data: 0

**Il Segretario Comunale**

F.to **Dott. Santopaolo Gianpaolo**

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

**Il Segretario Comunale  
Dott. Santopaolo Gianpaolo**

